REGOLAMENTO (CEE) N. 1253/73 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 1973

relativo all'importazione del prodotto vinicolo esportato sotto la menzione «Cyprus sherry» originario e in provenienza da Cipro, ed istitutivo di aiuti per prodotti vinicoli simili prodotti nella Comunità nella sua composizione originaria e spediti verso l'Irlanda e il Regno Unito

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che lo scambio di lettere previsto dall'articolo 12 del protocollo che fissa talune disposizioni concernenti l'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea [1], prevede un regime provvisorio particolare per il prodotto vinicolo esportato sotto la menzione « Cyprus sherry » e destinato al consumo umano diretto, regime che implica la non applicazione delle tasse di compensazione all'importazione di tale prodotto in Irlanda e nel Regno Unito, nei limiti di un volume annuo di 200 000 ettolitri;

considerando che il regime suddetto è destinato anzitutto ad evitare, in occasione dell'ampliamento della Comunità, una brusca rottura delle correnti commerciali tradizionali del prodotto in questione verso l'Irlanda e il Regno Unito; che, a medio termine, esso ha il duplice scopo di permettere alla Repubblica di Cipro di adottare una legislazione vitivinicola che assicuri l'elaborazione del prodotto in condizioni corrispondenti a quelle imposte dalla regolamentazione comunitaria per prodotti analoghi della Comunità, nonché di permettere a quest'ultima di esaminare la classificazione del prodotto vinicolo in causa per fissarne il regime definitivo all'importazione; che il governo di Cipro si è impegnato ad introdurre la predetta legislazione entro il 1° settembre 1973;

considerando che in tali condizioni occorre esentare le importazioni in Irlanda e nel Regno Unito del prodotto vinicolo in questione dalla riscossione delle tasse di compensazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2680/72 [3], durante un periodo che consenta di accertare la corrispondenza con la regolamentazione comunitaria della legislazione adottata da Cipro conformemente all'impegno assunto e, qualora tale corrispondenza sia accertata, di prorogare il regime previsto nel presente regolamento, in modo da poter essere applicato adeguatamente alla commercializzazione del raccolto 1974, la quale dovrebbe aver luogo nel primo semestre 1975;

considerando che l'accordo con Cipro limita il regime provvisorio di cui al protocollo alle importazioni in Irlanda e nel Regno Unito; che è pertanto necessario prevedere il divieto di inoltrare il prodotto vinicolo così importato verso altri Stati membri; che è opportuno ripartire il volume di 200 000 ettolitri tra i due Stati membri interessati, sulla base delle importazioni tradizionali ; che occorre tener conto del periodo di applicazione previsto che si estende dal 1° febbraio al 31 dicembre 1973; che tale volume è pertanto di 185 000 ettolitri, comprese le importazioni dello stesso prodotto già effettuate sulla base del regolamento (CEE) n. 456/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, relativo a misure transitorie applicabili all'importazione nella Comunità del vino esportato sotto la menzione di « Cyprus sherry » originario e in provenienza da Cipro [4], e del regolamento (CEE) n. 1176/73 della Commissione, del 4 maggio 1973, che proroga le misure transitorie di cui al regolamento (CEE) n. 456/73 applicabili all'importazione nella Comunità di vino esportato sotto la menzione «Cyprus sherry» originario e in provenienza da Cipro [5].

considerando che l'esenzione eccezionale dalla tassa di compensazione per il prodotto vinicolo in oggetto non deve avere l'effetto di facilitare l'importazione in Irlanda e nel Regno Unito del prodotto vinicolo esportato sotto la menzione « Cyprus sherry » a detrimento

---

[1] Vedasi pagina 88 della presente Gazzetta ufficiale.

[2] GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

[3] GU n. L 289 del 21. 12. 1972, pag. 1.

[4] GU n. L 53 del 26. 2. 1973, pag. 12.

[5] GU n. L 119 del 5. 5. 1973, pag. 13.

dei prodotti vinicoli simili provenienti dalla Comunità nella sua composizione originaria, in quanto alcuni dei suddetti prodotti vinicoli comunitari rischiano di essere eliminati dal mercato di detti Stati membri a vantaggio del «Cyprus sherry»; che, per evitare uno squilibrio delle condizioni concorrenziali sul mercato dei suddetti Stati membri tra il prodotto vinicolo esportato sotto la menzione «Cyprus sherry» ed i prodotti vinicoli simili prodotti nella Comunità nella sua composizione originaria, occorre prevedere, per le spedizioni di questi ultimi prodotti vinicoli verso gli Stati membri in questione, aiuti calcolati sulla base della differenza, sul mercato di tali Stati, tra il prezzo dei suddetti prodotti vinicoli e quello del «Cyprus sherry»;

considerando che gli aiuti suddetti sono necessari fintantoché saranno applicabili le misure eccezionali previste per il «Cyprus sherry»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Durante il periodo che va dal 1° febbraio al 31 dicembre 1973, la tassa di compensazione prevista dall'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70 non viene riscossa all'importazione in Irlanda e nel Regno Unito del prodotto vinicolo esportato sotto la menzione «Cyprus sherry» originario e in provenienza da Cipro, nei limiti del volume di 185 000 ettolitri. Tale volume comprende i quantitativi già importati in esenzione dalla tassa di compensazione ai sensi dei regolamenti (CEE) nn. 456/73 e 1176/73.

Articolo 2

1. Il volume di 185 000 ettolitri fissato all'articolo 1 è ripartito in due quote di, rispettivamente, 1 400 ettolitri per l'Irlanda e 183 600 ettolitri per il Regno Unito.

2. Il grado di esaurimento delle quote di detti Stati membri è accertato sulla base delle importazioni dei prodotti presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in consumo.

3. Gli Stati membri interessati informano periodicamente la Commissione in merito alle importazioni originarie da Cipro effettivamente imputate sulle rispettive quote.

Articolo 3

I prodotti vinicoli importati nel Regno Unito ed in Irlanda in esenzione dalla tassa di compensazione conformemente all'articolo 1 non possono essere spediti verso altri Stati membri.

Articolo 4

1. Sono concessi aiuti per le spedizioni effettuate a decorrere dal 1° febbraio 1973 verso l'Irlanda e il Regno Unito di prodotti vinicoli prodotti nella Comunità nella sua composizione originaria e analoghi al prodotto vinicolo esportato con la denominazione «Cyprus sherry».

2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono calcolati sulla base della differenza, sui mercati degli Stati membri citati nel paragrafo 1, tra i prezzi dei prodotti vinicoli comunitari e quelli del prodotto vinicolo esportato con la denominazione «Cyprus sherry».

Articolo 5

Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare quelle relative all'importo dell'aiuto ed ai prodotti vinicoli comunitari ammessi al beneficio degli aiuti, sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento n. 24 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1].

Articolo 6

Il regime previsto dal presente regolamento è applicabile fino al 31 dicembre 1973. Tuttavia, se la Repubblica di Cipro adotta anteriormente al 1° settembre 1973 una legislazione vitivinicola corrispondente alla regolamentazione comunitaria applicabile ai prodotti simili a quello di cui all'articolo 1, il Consiglio, che delibera secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, su proposta della Commissione, prende le disposizioni necessarie alla proroga di detto regime conformemente allo scambio di lettere allegato al protocollo che fissa talune disposizioni concernenti l'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

---

[1] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 989/62.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. VAN ELSLANDE